

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTORELLI, NATTA, SPAGNOLI, ANGELINI, BARACETTI, RICCI, VIOLANTE, BOTTARI, CANTELMÌ, FABBRI SERONI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, MANNUZZU, ONORATO, QUERCIOLO, REICHLIN, SALVATO, BALDASSI, BERNINI, BONCOMPAGNI, CERQUETTI, CORVISIERI, CRAVEDI, GEREMICCA, LA TORRE, LODOLINI, TESI, ZANINI

Presentata il 6 novembre 1981

Istituzione della Commissione per il personale della magistratura militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituisce puntuale adempimento della norma contenuta nell'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, relativa a modifiche, all'ordinamento giudiziario militare di pace. Infatti, l'articolo 15 richiamato dispone che il comitato provvisorio per i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare ha una durata di non più di un anno dall'entrata in vigore della detta legge.

Con la presente proposta si istituisce la Commissione per il personale della magistratura militare secondo le compe-

tenze e le funzioni attribuite al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari. Di questa Commissione vengono a far parte di diritto il presidente della corte d'appello militare e il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti tra i magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero rispettivamente di uno, due, tre per ciascuna delle categorie indicate; nonché vengono a far parte dell'organo quattro membri eletti dal Parlamento, due da ciascuna Camera, scelti fra professori ordinari in

materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.

Il presidente ed un vicepresidente vengono eletti nel seno della Commissione. L'incarico ha una durata quadriennale e non può essere rinnovato. Si osservano, relativamente alla validità delle adunanze e delle deliberazioni e alle questioni di ineleggibilità, le norme stabilite per il Consiglio superiore della magistratura.

In definitiva, in coerenza con la riforma già approvata dell'ordinamento giudiziario militare di pace che ha assolutamente equiparato il magistrato militare al magistrato ordinario, con il rispetto soprattutto dei principi dell'autonomia e della indipendenza, la presente proposta configura l'organo di autogoverno della magistratura militare in analogia all'organo di autogoverno della magistratura ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Competenze e funzioni).

La Commissione per il personale della magistratura militare esercita le competenze e le funzioni attribuite al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari.

ART. 2.

(Componenti e sede della Commissione).

Il presidente della corte d'appello militare ed il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione fanno parte di diritto della Commissione per il personale.

Gli altri componenti sono eletti:

1) tra i magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero, rispettivamente, di uno, due e tre per ciascuna delle categorie indicate;

2) dal Parlamento in numero di quattro, scelti, due da ciascuna Camera, tra professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.

I componenti durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

La Commissione per il personale ha sede in Roma, presso la corte d'appello militare.

ART. 3.

(Adunanze e deliberazioni).

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si osservano le corrispondenti norme stabilite per il Consiglio superiore della magistratura.

ART. 4.

(Ineleggibilità).

Per la ineleggibilità a componente della Commissione, valgono le norme stabilite per il Consiglio superiore della magistratura.